

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);	
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);	
MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367)	251
PRESIDENTE	251, 255, 259
SABBATINI, <i>Relatore</i>	251, 255
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	259

La seduta comincia alle 10.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al

sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; e Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo ».

Comunico che non ci è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali. Pertanto, questa mattina potremo solamente ascoltare la relazione dell'onorevole Sabbatini sulle risultanze dei lavori svolti dal Comitato ristretto.

SABBATINI, *Relatore*. Mi riservo fin da questo momento di aggiornare su alcuni punti la mia relazione in dipendenza del fatto che non ci è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali. Ciò detto, desidero questa mattina dare conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto che, come i colleghi ricorderanno, ha approvato fin dallo scorso 31 luglio 1980 un testo unificato delle proposte di legge nn. 363, 441 e 367. Tale testo è stato il frutto di un lungo lavoro nonché di innumerevoli riunioni, incontri e richieste di pareri. Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, costituitosi durante l'esame dell'articolato, pur conservando le linee generali delle tre proposte di legge suddette, è teso a meglio definire certi istituti

e, in taluni casi, opera anche delle scelte di notevole significato innovativo.

Desidero aggiungere, anche in relazione alle richieste avanzate dagli operatori del diritto e, in particolare, dai magistrati, a che il Parlamento acceleri l'iter di approvazione di questo provvedimento, che questo testo unificato, che impropriamente viene definito di « depenalizzazione », rappresenta qualcosa di più in quanto viene a modificare in molti punti lo stesso sistema penale.

Il testo è diviso in cinque Capi dei quali il primo è fondamentale perché contiene le linee stesse della depenalizzazione. Tuttavia l'articolato di questo Capo opera ben al di là dell'ambito stretto della depenalizzazione e credo rappresenti un punto fondamentale della riforma del sistema penale. Inoltre, nell'attuale stesura la depenalizzazione acquista, a mio avviso, un significato più rilevante. Dico questo anche perché, come legislatori, dobbiamo dar conto del modo in cui operiamo. È, infatti, opportuno giustificare il tempo trascorso, non certo per incuria o perché il Comitato ristretto abbia volutamente perso tempo o ancora perché i suoi lavori abbiano subito battute d'arresto; al contrario, il Comitato ristretto ha lavorato sodo — fuori da ogni ostentazione di vanità per quel che abbiamo fatto — cercando di coordinare l'articolato in modo tale da dare risposte organiche e meditate ai diversi problemi. Che questo sforzo di coordinamento fosse necessario lo si è potuto evincere nel corso dei lavori stessi del Comitato, allorché si è avvertito il bisogno di tener sempre presenti le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo assieme ad altre già esistenti nell'ordinamento, al fine di elaborare un prodotto dignitoso che andasse incontro all'esigenza di predisporre leggi chiare, soprattutto quando esse sono notevolmente innovative rispetto al sistema vigente.

Non ho l'autorità per elargire riconoscimenti a nessuno, però voglio mettere in luce l'impegno dei colleghi componenti il Comitato che hanno lavorato con l'intento comune di raggiungere determinati

risultati, al di là di ogni schematismo paralizzante, e di presentare il frutto di un lavoro comune — salve le naturali riserve su alcune questioni — che fosse in grado di dare un'adeguata risposta alle esigenze che nel corso del tempo sono state manifestate da più parti.

Nel riconoscere l'impegno dei colleghi in seno al Comitato ed in particolare di alcuni di essi, non voglio dimenticare di richiamare l'attenzione della Commissione sul contributo fornito dal Governo, dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia, dai suoi funzionari; così come voglio ricordare pure il lavoro di ricerca, il contributo di idee e di suggerimenti offertoci dagli uffici della Camera.

Certamente il testo di cui la Commissione dovrà discutere è qualcosa di più di un'ipotesi di lavoro, anche se è ovviamente aperto a qualsiasi correzione, in quanto il Comitato è consapevole della complessità del provvedimento che prende in considerazione istituti, diritti, processi penali, amministrativi e civili e che, per questo, si presenta come uno degli interventi più penetranti, se non il più ampio, in tema di riforma del sistema giuridico. Non abbiamo, quindi, la presunzione di offrire alla Commissione un testo immune da possibili critiche: voglio solo ribadire che esso è il frutto di un impegno serio, di una ricerca di punti di convergenza.

Entrando nel merito, dico subito che non ripeterò le cose già dette nella mia relazione introduttiva al dibattito, che ritengo ancora oggi valide, dal momento che il nuovo testo conserva l'impianto delle proposte di legge originarie. Nel riferire sui lavori del Comitato ristretto, mi limiterò a svolgere alcune considerazioni che consentano di mettere in luce le parti di maggior interesse e che presentano delle novità rispetto alle originarie proposte di legge; il seguito della discussione, cioè l'esame dell'articolato, ci consentirà di valutare meglio i singoli punti ed alcune modifiche che, pur essendo di dettaglio, finiscono per assumere una certa importanza, sulle quali, co-

munque, non mi soffermerò in questa sede.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto conserva la suddivisione in 5 parti già configurata nei provvedimenti originari; ricordo anche ai colleghi che sono già stati approvati alcuni articoli. Fra le novità più rilevanti introdotte dal Comitato vi è quella relativa alla introduzione di una Sezione I del Capo I, in cui sono raccolti i principi generali della disciplina relativa agli illeciti puniti con sanzione amministrativa, principi che sono contenuti in dieci articoli. Questi articoli non sono altro che la trasposizione di alcuni articoli già contenuti nelle proposte di legge Pennacchini e Spagnoli — identiche nel testo — e precisamente degli articoli 4, 15 e 25 di tali proposte. Inoltre i nuovi articoli contengono qualcosa di nuovo, di cui i colleghi possono rendersi conto già solo leggendo le rubriche degli stessi, che recitano: Principio di legalità, Capacità di intendere e di volere, Elemento soggettivo, Cause di esenzione da responsabilità, Solidarietà, Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative, Sanzione pecuniaria amministrativa e rapporto tra limite minimo e limite massimo, Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative, Ambito di applicazione. Come dicevo, credo sia possibile comprendere già dai titoli quale sia stato l'intento del Comitato ristretto: cioè, raccogliere in una sezione a parte i principi che regolano non solo la materia oggetto di depenalizzazione, ma tutta quella inerente all'illecito amministrativo.

Ritengo che questa sia una importante acquisizione di cui si era avvertito il bisogno sin dalla passata legislatura e che rappresenta un punto di riferimento di notevole rilevanza per la definizione stessa della depenalizzazione. Sulla questione dei rapporti tra la figura giuridica dell'illecito amministrativo e le altre figure di illecito era stata avanzata la richiesta da parte degli operatori del diritto — e ciò si è discusso anche in un re-

cente congresso — di configurare un ambito di applicazione più vasto della normativa che ci si accingeva a definire, raccogliendo così tendenze dottrinarie espresse nel nostro paese, ed anche in altri paesi, europei ed extraeuropei. Per questi motivi il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno ampliare la portata della prima sezione del provvedimento agli illeciti amministrativi.

Il principio è contenuto nell'articolo attualmente contrassegnato con la lettera A, ma l'argomento viene ripreso anche in altre parti del provvedimento sulle quali il Comitato ha a lungo dibattuto e lavorato. In particolare intendo riferirmi al principio di solidarietà: sulla soluzione adottata dal Comitato la Commissione esprimerà la propria opinione; io desidero ricordare a tutti che essa è comunque il frutto di una scelta non affrettata, ed anzi, al contrario, è frutto di una lunga ed approfondita meditazione.

Il problema della solidarietà è uno dei punti essenziali per quanto riguarda l'illecito amministrativo ed è stato risolto nel modo che il testo riporta.

Finora ho esaminato quella che è la parte totalmente innovativa rispetto alle proposte di legge originarie. Dopo di essa seguono i primi sette articoli che già sono stati approvati dalla Commissione. In particolare possiamo dire che con gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2 è stato stabilito l'ambito di applicazione della depenalizzazione, con le varie inclusioni ed esclusioni.

Aggiungo che agli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater va collegata la materia di cui all'articolo 13-bis.

Con l'articolo 13-bis si è voluto tenere in considerazione alcune esigenze, prospettate dagli uffici dell'INPS, in relazione a determinate obiezioni che erano state sollevate per il tipo di meccanismo che si instaura in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1-bis, in merito alla possibilità di riscossione delle somme dovute e liquidate con l'ordinanza di ingiunzione di cui allo stesso articolo 1-bis. Al riguardo l'articolo 13-bis prevede che gli enti ed istituti gestori delle forme di previden-

za e assistenza obbligatoria possono avvalersi anche del procedimento ingiunzionale di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Tale modifica migliorativa è stata anche il frutto di una mediazione portata avanti dal Governo.

Con l'articolo 28-bis abbiamo ritenuto più corretto prevedere la non depenalizzazione per determinati reati quali quelli previsti dalle leggi in esso indicate: le suddette leggi avevano previsto, a suo tempo, un inasprimento delle pene; adesso, invece, viene prevista la non depenalizzazione di quei reati.

Nella Sezione III del Capo I sono contenute alcune nuove disposizioni incriminatrici (vedi articolo 28-ter e seguenti). Ricordo che le norme contenute in questi articoli, che prevedevano fattispecie di reato punite con l'ammenda, furono già depenalizzate con la legge del 1975. Il Comitato ristretto ha ritenuto, però, data l'importanza che rivestono quelle fattispecie di reato, di restituire loro rilevanza penale. Per rendere del tutto chiara la portata di questi articoli la loro formulazione dovrà forse essere meglio definita al momento della loro approvazione in Commissione.

Per quanto riguarda gli altri articoli del Capo I, e precisamente gli articoli 8, 9 e 13, faccio rilevare che il Comitato ristretto ha operato soprattutto in relazione al tema della contestazione e della notificazione e, conseguentemente, delle violazioni accertate mediante analisi di campioni, dando un contenuto più organico alla materia, in modo da tenere maggiormente conto della normativa del codice di procedura penale e del codice di procedura civile.

Alcuni articoli del testo del Comitato ristretto riprendono integralmente il testo dei provvedimenti originari; l'articolo 13 va letto in relazione agli articoli 8 e 9. All'articolo 14 abbiamo introdotto una modifica, al fine di meglio precisare la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione. L'articolo 15 è stato soppresso, in quanto il suo contenuto è ripreso nella parte iniziale

del provvedimento e la parte relativa al giudizio di opposizione è stata integralmente rivista, non modificandone, però, né la struttura né il senso, ma dandone semplicemente una più precisa formulazione in modo da rendere questa procedura più semplice possibile; altrimenti essa si sarebbe rivelata farraginoso, determinando delle disfunzioni dello stesso tipo di quelle che intendiamo eliminare con il provvedimento in esame. Al momento dell'esame degli articoli, comunque, avremo modo di approfondire il problema dei tempi, quello delle opposizioni e quello delle competenze.

Per quel che riguarda la depenalizzazione, concentrata nel Capo I, che è il solo che merita un titolo che faccia ad essa riferimento, non credo di dover aggiungere altro.

Gli altri Capi modificati in maniera sostanziale rispetto al testo originario sono il II ed il IV. Sul Capo II, che reca il titolo: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e misure ad esse corrispondenti», il Comitato ha discusso a lungo esaminando un ampio arco di possibilità, sino a quella di effettuarne lo stralcio nella persuasione che, così com'era strutturato, esso non potesse produrre risultati degni di considerazione. È prevalsa, poi, la tesi non solo di mantenerlo in vita, ma di rielaborarlo dandogli la rilevanza che merita. Infatti, secondo il Comitato, questo Capo, al di là dell'incidenza che potrà avere sulle fattispecie concrete, è un segno di cambiamento di notevole importanza.

Per questo motivo abbiamo mantenuto la possibilità di sostituire le pene detentive brevi, secondo l'impostazione del provvedimento originario, prevedendo che, in caso di sentenza di condanna con durata della pena detentiva di 1, 3 o 6 mesi si possono applicare o la semidetenzione, o la semilibertà o pene pecuniarie. A questo proposito restano da risolvere alcuni problemi non facili, quali quello della continuazione; per l'istante, il Comitato ha provveduto a modificare l'istituto della semidetenzione e quello della libertà controllata non in modo sostanziale, ma

ricependo una serie di autorevoli indicazioni. Con riferimento alla semidetenzione, la più importante modifica introdotta è quella dell'eliminazione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e, questo, non arbitrariamente, ma perché abbiamo ritenuto questa misura secondaria e, comunque, difficilmente realizzabile. Infatti, non sarebbe possibile controllare tutti gli spostamenti dei colpiti da questa misura neppure utilizzando una massa enorme di personale; e, d'altronde, essa si rivela inutile nel momento in cui si prevede che la semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni di pena. Gli altri divieti sono stati lasciati in vita: resta ovviamente ferma la possibilità di apportare ulteriori modificazioni al testo dell'articolo.

Per quel che riguarda la libertà controllata, al posto del divieto di allontanarsi dall'abitazione — altra clausola difficilmente controllabile — abbiamo preferito prevedere un obbligo in positivo, cioè quello di presentarsi almeno una volta al giorno presso i locali uffici di pubblica sicurezza o presso il comando dell'arma dei carabinieri. È rimasto fermo, invece, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza: si tratta di un obbligo il cui rispetto è pure difficilmente controllabile, ma visto che si è stabilito quello di presentarsi quotidianamente presso gli uffici di pubblica sicurezza, diventa più facile anche il controllo del primo, senza un particolare dispendio di uomini e di mezzi.

PRESIDENTE. Se non ho inteso male, si prevedono dieci ore al giorno di stazionamento presso gli istituti per quel che riguarda la semidetenzione e l'obbligo di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza almeno una volta nelle 24 ore per quel che riguarda la libertà controllata: nelle ore della notte cosa fa il condannato?

SABBATINI, Relatore. Il testo di cui stiamo discutendo è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 32 delle proposte di legge originarie; lo leggo per mag-

giore chiarezza: « La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato:

La semidetenzione comporta altresì: 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) la sospensione della patente di guida; 3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente; 4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 39 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 48.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili ». La novità rispetto al testo originario è rappresentata dall'ultimo comma che abbiamo ritenuto opportuno introdurre proprio perché consente di rispondere al problema prospettato testé dal presidente.

Per quel che riguarda la libertà controllata, le novità consistono in una diversa definizione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta; nell'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o presso il comando dell'arma dei carabinieri; nel divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi a qualsiasi titolo, ed abbiamo conservato l'istituto della sospensione della patente di guida e l'obbligo di conservare l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 39.

Naturalmente abbiamo stabilito che nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale di cui alla legge n. 354 del 1975 svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Nel prosieguo di questa normativa in materia di sostituzione della pena, abbiamo previsto un potere discrezionale del giudice, nei limiti fissati dall'articolo 133 del codice penale, per il reinserimento sociale del condannato, secondo una formulazione che può agevolare l'applicazione di questo istituto.

All'articolo 36, con una innovazione, abbiamo stabilito che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro cui sia stata già inflitta una pena sostitutiva, ma che non hanno adempiuto agli obblighi previsti; a questi non potrà essere concesso ulteriormente tale beneficio, del quale si potrà usufruire solo se sussistono particolari situazioni. Abbiamo inoltre stabilito che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che abbiano commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575.

Il Comitato ristretto non ha ritenuto di apportare modifiche alle esclusioni oggettive dal beneficio della sostituzione, in qualche modo perché ci si è resi conto che questo elenco può essere rivisto e quindi su di esso non era il caso di assumere posizioni rigide; esaminando gli articoli del codice penale per le cui fattispecie viene escluso tale beneficio, si è ritenuto che all'esame della Commissione potesse essere sottoposto il testo già elaborato nella precedente legislatura e ripreso nella stesura originaria delle proposte di legge in discussione.

L'articolo 38 non è stato modificato, mentre ci sono alcune modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 42, in particolare in quanto si è attribuita la determinazione delle modalità di esecuzione relative alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza, mentre nel testo iniziale era com-

petente il pretore del posto; di qui una serie di conseguenze, per cui è stato modificato anche l'articolo 40, che fa riferimento all'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata. Infatti è facile stabilire l'applicazione delle misure sostitutive ma, una volta che abbiamo stabilito quale è il giudice che deve emettere la sentenza di condanna, quale è quello che deve ritenere che essa non possa eccedere un determinato periodo (sei mesi, tre mesi o un mese), sorge un problema processuale sul giudizio dell'esecuzione: chi deve decidere, chi deve stabilire alcune direttive in materia di sostituzione della pena?

Il Comitato ristretto ha elaborato una serie di articoli in cui i rapporti tra giudice, magistrato di sorveglianza e direttore dell'istituto penitenziario vengono meglio formulati in modo da evitare contrasti e macchinosità procedurali tali da scongiurare il ricorso alle misure sostitutive, pur di non aprire un contenzioso. Ad esempio l'articolo 41, concernente il controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna, ha subito notevoli modificazioni. Così per l'articolo 42 - inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata - per il quale ci siamo trovati di fronte a due esigenze: da una parte non inasprire troppo certe sanzioni nei confronti di colui che non adempiva determinati obblighi e dall'altra tenere conto della necessità di far adempiere a tali obblighi; abbiamo perciò fatto riferimento al magistrato di sorveglianza, agli ufficiali o agenti di polizia ed al direttore dell'istituto e delle sezioni cui è assegnato il condannato.

Tralascio i successivi articoli della Sezione I del Capo II, non perché non meritino attenzione, ma perché sostanzialmente rimangono nell'ambito del testo originario delle proposte di legge in discussione.

Qualche considerazione va invece fatta per la Sezione II di questo Capo perché finora abbiamo parlato di istituti già previsti, modificati solo per perfezionarne le procedure di attuazione. Diverso è il di-

scorso per quello che riguarda la Sezione II.

Il Comitato ristretto, prima di decidere di presentare questi articoli alla Commissione, ha svolto un approfondito esame e con l'occasione desidero ringraziare i funzionari del Ministero che, in quella sede, ci hanno portato il loro contributo di conoscenza nel settore. Le innovazioni non sono molte ma rappresentano un segno importante: il Comitato ristretto, nell'includerle nel testo unificato, è stato confortato dal fatto che queste eventuali piccole riforme — piccole per l'ambito che coinvolgono quantitativamente, ma grosse per i principi che introducono — non esulano dalle grandi linee ispiratrici della riforma del nuovo codice di procedura penale. Ci sembra, cioè, che esse si attestino nel conseguimento del risultato di snellire la macchina giudiziaria specialmente quando si deve occupare di contenzioso di modesta entità e di non rilevante allarme sociale.

In proposito l'articolo 52-bis del testo unificato è significativo: « Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento il giudice, quando ritiene che per il reato per cui si procede possa essere inflitta, nel caso di condanna, una delle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 30, può disporre, su richiesta o con il consenso del pubblico ministero e dell'imputato, l'applicazione di una misura corrispondente alla sanzione sostitutiva stessa, mediante sentenza non impugnabile con la quale dichiara estinto il reato.

Con la sentenza il giudice determina l'entità, la durata e il contenuto specifico della misura e ne fissa le modalità e i termini di esecuzione applicando le disposizioni previste dalla I Sezione del presente Capo... ».

Siamo nel campo della contrattazione (di cui tanti esempi possiamo trovare nella legislazione anglosassone) e abbiamo cercato di arrivare a formule tali da snellire l'iter della macchina giudiziaria. Si profigura una situazione in cui è previsto che già nella fase dell'istruzione un processo

possa essere chiuso in maniera definitiva mediante sentenza non impugnabile con la quale è dichiarato estinto il reato. È ovvio che la disciplina contenuta in questo articolo 52-bis dovrà essere oggetto di un approfondito dibattito in Commissione, considerato anche il fatto che il Comitato ristretto ha a lungo discusso su di essa.

La procedura contenuta in questo articolo può essere avviata su richiesta o con il consenso del pubblico ministero e dell'imputato. Dopo di che il giudice, con sentenza, determina l'entità, la durata e il contenuto specifico della misura (semi-detenzione o semilibertà) fissando le modalità e i termini di esecuzione, nonché applicando le disposizioni previste dalla Sezione I del Capo II.

La convenienza di questa procedura per l'imputato è innanzitutto nel fatto che viene dichiarato estinto il reato. La sentenza, inoltre, come ho già detto, non potrà essere impugnata. Tale fatto consente di ritenere che la procedura prevista dall'articolo 52-bis sarà utilizzata in molti casi. Ovviamente il reato viene estinto, esecuzion fatta per la fattispecie prevista dall'articolo 52-sexies: « Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza di cui all'articolo 52-bis è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma del presente Capo ».

Passando all'articolo 52-ter, il Comitato ristretto ne ha approvato il seguente testo: « L'applicazione delle misure di cui all'articolo precedente può essere disposta dal giudice in ogni stato e grado del procedimento quando nel termine dallo stesso articolo stabilito l'imputato ne ha fatto richiesta o vi ha consentito e sempre che sussistano le condizioni in esso previste ». La filosofia di questo articolo è ben chiara, essa prevede la possibilità per l'imputato di rinnovare la richiesta in seconda istanza qualora non fosse stata accolta in prima istanza.

L'articolo 52-quater stabilisce che: « La sentenza di cui all'articolo 1 non può essere pronunciata nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei

confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva». Infine, l'articolo 52-*quinquies* prevede che per l'esecuzione delle misure corrispondenti alle sanzioni sostitutive si osserva quanto già stabilito dagli articoli precedenti del Capo II.

La normativa del Capo II costituisce la modifica più rilevante (insieme a quella concernente la conversione delle pene pecuniarie) apportata dal Comitato ristretto alle proposte di legge originarie. Infatti, al di là dei confini, che possono essere più o meno modesti, di applicazione concreta, questa normativa incide profondamente sul sistema processuale penale se consideriamo che la sentenza (vedi l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis*) non ha, per alcun effetto, autorità di cosa giudicata e viene iscritta nel casellario giudiziario per i soli effetti previsti dall'articolo 52-*quater*.

Il Comitato ristretto nel corso dei suoi lavori si è poi posto il problema di una più stretta connessione fra il pronunciato penale e quello civile: in tale ambito si pone l'articolato del Capo III (estensione della perseguibilità a querela). Mi riservo di illustrare le modifiche apportate in questo Capo nel corso dell'esame degli articoli.

Il Capo IV, relativo alle nuove norme in materia di pene pecuniarie e aggravamento di pene per alcune contravvenzioni, è stato modificato profondamente dal Comitato ristretto. Ricordo ai colleghi che le proposte di legge originarie contenevano soprattutto modifiche alla quantificazione delle pene pecuniarie; diversamente, il testo unificato si è fatto carico degli effetti profondamente innovativi scaturiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1979 relativa alla non convertibilità delle pene pecuniarie in pene detentive. Di conseguenza, il Comitato ristretto ha concordato, d'intesa con il Governo, la riformulazione di questo Capo.

Intendo poi richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 69-*bis*, con il quale è previsto un nuovo istituto accanto a quelli già esistenti della semidetenzione e della semilibertà; si tratta del lavoro libero. Ne deriva che la gamma delle misure sanzionatorie si arricchisce di un al-

tro istituto, quello del lavoro libero, che, negli articoli successivi, viene regolamentato nelle sue forme di espressione e di concreta attuazione. Sono naturalmente previsti i limiti degli aumenti delle pene, delle ammende, eccetera. Ripeto che l'obiettivo principale è stato, comunque, quello di dare una risposta ai problemi aperti dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Entrando nei merito, ritengo sia opportuno leggere il testo dell'articolo 69-*bis* che recita: « Il lavoro libero consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una o due giornate lavorative per settimana, salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale ».

Ci è sembrato opportuno prevedere quest'istituto perché esso può rappresentare una forma di conversione della pena pecuniaria.

Il Capo V non è stato sostanzialmente modificato dal Comitato ristretto, salvo che per la parte relativa all'applicazione delle pene accessorie. Nell'ambito di tale Capo sono stati ripresi alcuni principi già sanciti precedentemente e sono compresi tutti gli argomenti inerenti al complesso problema delle pene accessorie, come si può evincere dal titolo che recita: « Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca ». Da ultimo desidero ricordare che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno occuparsi, anche se parzialmente, della disciplina dell'emissione di assegni a vuoto, al fine, sempre, di definire con maggiore puntualità la questione.

Con questa mia breve esposizione non ho avuto affatto la presunzione di illustrare il lungo e faticoso lavoro del Comitato ristretto, ma solo l'umiltà di dar conto di esso alla Commissione. Mi auguro che quest'ultima possa, una volta acquisiti i necessari pareri, procedere rapidamente all'esame del testo. Come ho già avuto modo di dire, esso rappresenta il frutto di uno sforzo comune compiuto da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento: sono rimasti, ovviamente, dei punti sui quali non vi è perfetta identità di vedute, ciò non toglie che il Comitato nel suo insieme si riconosca nel testo medesimo, al quale potranno e dovranno essere apportati miglioramenti e modifiche, nei termini che la Commissione riterrà opportuni.

Il testo di fronte al quale ci troviamo ha senz'altro delle lacune e molte sono le cose che possono esserci sfuggite: esso, comunque, riveste una notevole importanza in quanto introduce nella legislazione attualmente vigente molti elementi di novità di non poco momento; e, questo, non soltanto in riferimento alla legislazione penale, ma anche a numerosi altri istituti.

Mi auguro, pertanto, che il testo — ora sottoposto alla riflessione della Commissione — possa costituire davvero la base di un proficuo lavoro comune.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Sabbatini, della sua esposizione che sta a dimostrare quanto e come la materia sia stata assimilata nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Mi associo, quindi, a lui, nell'augurio di una rapida approvazione di questo meditato testo; approvazione che soddisferebbe, tra l'altro, quelle esigenze di contestualità politica nell'esame di alcuni provvedimenti per la giustizia, delle quali a lungo abbiamo di-

scusso durante la riunione delle Commissioni I e IV in sede legislativa per l'esame del disegno di legge relativo concernente il trattamento economico dei magistrati.

Oggi non siamo in grado di continuare l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto, in quanto manca il vincolante parere della I Commissione affari costituzionali, oltre che per concomitanza dei lavori d'aula.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Anche se non fosse ancora pervenuto il parere della I Commissione, si potrebbe sin da martedì prossimo, riprendere la discussione degli articoli, prendendo spunto ovviamente dalla esposizione svolta oggi dall'onorevole Sabbatini.

PRESIDENTE. In ogni caso, nella giornata di oggi non è possibile proseguire nell'esame del provvedimento. Credo pertanto che possiamo riservarci di stabilire successivamente la data della prossima riunione: mi impegno personalmente a sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali e, conseguentemente, a fissare la data della prossima seduta al più presto possibile.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
